

**REVISIONE ED AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER CORTI di ASSISE  
e CORTI di ASSISE di APPELLO BIENNIO 2024 – 2025**

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405, recante norma sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;

**Rilevato** che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

**INVITA**

tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, possono chiedere di essere iscritti negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le corti di assise e per le corti di assise di appello, presentando apposita domanda presso questo Comune **entro e non oltre il 31 Luglio 2023** .

**REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (ART. 9, LEGGE 10  
APRILE 1951, N. 287)**

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  
- b) Buona condotta morale;

c) Età non inferiore ai **trenta anni e non superiore ai sessantacinque**;

d) Titolo di studio di scuola media inferiore.

**REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTE DI ASSISE DI APPELLO (art. 10, legge 10 aprile 1951, n. 287)**

**I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, **devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.**

**INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (ART. 12, LEGGE 10 APRILE 1851, N. 287).**

**Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:**

I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di esercizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;

I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. **CARATTERE OBBLIGATORIO DELL'UFFICIO** (art. 11, legge 10 Aprile 1951, n. 287).

**L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.**

Il modulo per la presentazione delle domande è disponibile sul sito: [www.frattamaggiore.asmenet.it](http://www.frattamaggiore.asmenet.it)

La domanda, in carta semplice, va inviata tramite:

PEC: [demografico.frattamaggiore@asmepec.it](mailto:demografico.frattamaggiore@asmepec.it);

oppure

MAIL: [anagrafe@comune.frattamaggiore.na.it](mailto:anagrafe@comune.frattamaggiore.na.it)

Frattamaggiore, 31 Marzo 2023

IL SINDACO

**Dott. Marco Antonio Del Prete**